

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 652 DEL 18 MARZO 2011

OGGETTO: APPROVAZIONE DI MODIFICAZIONE ALLE MODALITA' DI ATTUAZIONE DELL'ART. 6, COMMA 2, "INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE MENO ABBIENTI. BONUS ENERGIA ED ESENZIONI TARIFFARIE" DELLA L.R. 40/2010, APPROVATE CON DGR N. 352 IN DATA 18 FEBBRAIO 2011.

Il Presidente della Regione, Augusto Rollandin, richiama la legge regionale 10 dicembre 2010, n. 40 ad oggetto “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (Legge finanziaria per gli anni 2011/2013). Modificazioni di leggi regionali.”, che al capo I del titolo II proroga, per l'anno 2011, le misure di contrasto alla crisi finanziaria, predisposte dalla Regione per l'anno 2010.

Precisa che l'art. 6 di tale legge prevede, al comma 2, che gli interventi di cui all'art. 4, comma 2, della l.r. 2/2010 siano prorogati per l'anno 2011 alle condizioni ivi previste, vale a dire che le famiglie a basso reddito possano beneficiare, in deroga alle normative vigenti, dell'esenzione dal pagamento della tassa raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e della tariffa per il servizio idrico integrato e che sia la Giunta regionale a definire, d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali, le ulteriori modalità attuative di tali disposizioni.

Richiama la deliberazione della Giunta regionale n. 352 del 18 febbraio 2011 che, d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali, ha stabilito le modalità applicative dell'art. 6, comma 2, della citata l.r. 40/2010, relative alla esenzione dal pagamento della tassa raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e della tariffa per il servizio idrico integrato per l'anno 2011.

Evidenzia, in particolare, che il punto b1 del dispositivo di tale deliberazione disciplina le modalità di determinazione dell'esenzione per il servizio idrico integrato, nel caso in cui l'utenza sia relativa a più unità immobiliari ed in ogni caso in cui il corrispettivo per il servizio non sia direttamente imputabile al nucleo familiare richiedente.

Precisa che per l'anno 2011, al fine di risolvere parzialmente le problematiche sollevate nel corso dell'anno 2010 da alcuni cittadini, la deliberazione ha reintrodotta, quale strumento per la determinazione della misura dell'esenzione, l'utilizzo dell'unico documento ufficiale esistente nell'ambito dei rapporti privati di condominio, vale a dire il verbale dell'assemblea dei condomini, ed ha confermato, in caso di assenza del verbale o qualora dallo stesso non sia possibile desumere il riparto della spesa per il servizio idrico, anche l'applicazione del criterio del corrispettivo medio dovuto dalle singole unità immobiliari, dato dal rapporto tra il totale dovuto dall'utenza ed il numero di unità immobiliari servite dalla stessa.

Sottolinea che il Difensore civico, con nota prot. n. 57/11 in data 15 febbraio 2011, pervenuta il 16 febbraio 2011, ha segnalato all'Amministrazione regionale, che alcuni cittadini valdostani hanno rivolto istanza al suo ufficio per evidenziare che, poiché il costo del servizio idrico nel fabbricato che occupano è ripartito internamente tra le singole unità immobiliari tenendo conto del numero degli occupanti di ciascuna abitazione, l'eventuale differenza tra il costo del servizio risultante a seguito della predetta ripartizione interna e il corrispettivo medio grava sui nuclei che non beneficiano della misura anti-crisi. Il Difensore ha evidenziato, altresì, che le disposizioni regionali non devono provocare ai soggetti che non beneficiano della misura costi superiori a quelli che derivano dal criterio prescelto dagli abitanti del fabbricato e, in relazione al fatto che l'esenzione risulta essere stata prorogata per l'anno 2011, ha richiesto chiarimenti in merito alla questione, con l'indicazione degli eventuali correttivi da adottare al fine di ovviare ai problemi rappresentati.

Rileva, in effetti, che la disposizione di cui al punto b1 della deliberazione della Giunta regionale n. 352/2011, nella parte in cui prevede che, in caso di assenza del verbale, o qualora dallo stesso non sia possibile desumere il riparto della spesa per il servizio idrico, la misura dell'esenzione sia pari al corrispettivo medio dovuto dalle singole unità immobiliari per l'annualità 2011, comporta il rischio che i nuclei non beneficiari della misura anti-crisi siano gravati della differenza tra il costo del servizio risultante a seguito della ripartizione basata su accordi interni e il corrispettivo medio. Per il servizio idrico integrato, infatti, la tariffazione è legata al consumo effettivo e, nel caso di immobili in proprietà in cui è presente un contatore unico, i criteri di riparto delle spese utilizzati dagli occupanti di ciascuna unità immobiliare sono molteplici, spesso, se non è stato costituito un condominio, non sono neppure formalizzati, e in alcuni casi derivano da una valutazione di opportunità.

Propone, pertanto, al fine di definire una misura di esenzione più coerente all'effettivo carico tariffario, di apportare un ulteriore correttivo alle modalità di attuazione delle misure anti-crisi 2011, modificando il punto b1 del dispositivo della deliberazione della Giunta regionale n. 352/2011, con la previsione che, in caso di assenza del verbale o qualora dallo stesso non sia possibile desumere il riparto della spesa per il servizio idrico, la misura dell'esenzione sia determinata sulla base del criterio e delle quote di riparto risultanti da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal richiedente l'esenzione.

Rileva, in relazione al fatto che la modificazione in questione interviene in un momento successivo alla data di decorrenza per la presentazione delle istanze, fissata al 1° marzo 2011, l'opportunità di prevedere, per coloro i quali hanno già presentato la domanda, la possibilità di integrare la stessa con la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, dalla quale risulti il criterio e le quote di riparto di spesa del servizio idrico integrato utilizzati. In tale caso non sarà più applicato il preesistente criterio.

Precisa, infine, che la suddetta proposta di modificazione è stata presentata al Consiglio permanente degli enti locali nel corso dell'assemblea del 15 marzo 2011, al fine di acquisire preliminarmente l'intesa, e che lo stesso Consiglio si è espresso favorevolmente in tal senso.

LA GIUNTA REGIONALE

preso atto di quanto riferito dal Presidente della Regione;

preso atto che il Consiglio Permanente degli enti locali, nella riunione del 15 marzo 2011, ha espresso la propria intesa sulla modificazione alle modalità di attuazione delle misure anti-crisi per l'anno 2011, presentata dal Presidente della Regione durante tale incontro, ai sensi dell'art. 67, comma 2, della l.r. 54/1998, e comunicata con nota prot. n. 1584 del 16 marzo 2011;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 3580 del 23 dicembre 2010 concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2011/2013 con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati, del bilancio di cassa per l'anno 2011 e di disposizioni applicative;

visto il parere favorevole di legittimità sulla presente proposta di deliberazione rilasciato dal Direttore della Direzione finanza e contabilità degli enti locali, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

ad unanimità di voti favorevoli

DELIBERA

1. di sostituire il secondo periodo del punto b1 del dispositivo della deliberazione della Giunta regionale n. 352 in data 18 febbraio 2011 come segue:
“In caso di assenza del verbale, o qualora dallo stesso non sia possibile desumere il riparto della spesa per il servizio idrico, la misura dell'esenzione è determinata sulla base del criterio e delle quote di riparto risultanti da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal richiedente l'esenzione”;
2. di stabilire che il criterio e le quote di cui al punto 1 siano applicati alle domande presentate a partire dal 25 marzo 2011;
3. di stabilire che coloro i quali hanno già presentato la domanda entro il 24 marzo 2011 possano integrare la stessa con la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, dalla quale risulti il criterio e le quote di riparto di spesa del servizio idrico integrato utilizzati; in tale caso non sarà più applicato il preesistente criterio del corrispettivo medio dovuto dalle singole unità immobiliari, dato dal rapporto tra il totale dovuto dall'utenza ed il numero di unità immobiliari servite dalla stessa.